



Giulia Mazzoni

(dottoranda di ricerca nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare)

**Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili
da parte delle confessioni religiose. Osservazioni
alla luce delle recenti riforme in materia di *privacy* ***

SOMMARIO: 1. Il Regolamento UE 2016/679 e i dati di natura religiosa: un nuovo percorso normativo da analizzare - 2. Dalla legge n. 675 del 1996 al d.lgs. n. 196 del 2003: l'affermarsi delle "autorizzazioni generali" per il trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose - 3. Le novità introdotte dal Regolamento europeo n. 679 del 2016 per il trattamento dei dati di natura religiosa e il mancato riferimento alle "autorizzazioni generali" - 4. Il d.lgs. n. 101 del 2018 e l'adeguamento italiano alla normativa comunitaria del 2016: il recupero delle "autorizzazioni generali" - 5. Il ruolo del Garante e la conferma parziale della legittimità dell'autorizzazione generale n. 3 - 6. Un nuovo ruolo per i responsabili del trattamento dei dati di natura religiosa: *privacy by design, compliance* normativa e tutela dell'autonomia delle confessioni religiose.

1 - Il Regolamento UE 2016/679 e i dati di natura religiosa: un nuovo percorso normativo da analizzare

Il 25 maggio 2018 è divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento n. 679 del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati" [di seguito indicato anche come "Regolamento" o come "GDPR" - *General Data Protection Regulation*]¹ a seguito del quale è stata abrogata la previgente

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un commento al GDPR: L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI (a cura di) *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016; M.A. QUIROZ VITALE, *Codice della privacy commentato. Aggiornato con il nuovo regolamento europeo sulla privacy (27 aprile 2016, n. 2016/679)*, Altalex Editore, 2016; M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Europa e Diritto Privato*, XIX, 2016, p. 1249 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017; EAD., *Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civili commentate*,



Direttiva 95/46/CE e sono state riformate le singole normative nazionali in materia.

L'operatività dell'atto comunitario ha determinato una significativa riforma del sistema italiano preposto alla protezione dei dati personali e cristallizzato nel d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* (anche definito "Codice della *privacy*" o "Testo Unico sulla *privacy*"). Il legislatore delegato è, infatti, intervenuto con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 determinando la quasi completa abrogazione della normativa del 2003.

Gli obiettivi e le finalità perseguite dal legislatore comunitario nel dettare un pacchetto di norme che garantiscano la trasparenza, la correttezza e la liceità del trattamento dei dati personali hanno interessato da vicino anche il trattamento dei dati personali inerenti la dimensione religiosa, compresa l'attività svolta in questo ambito dalle confessioni.

In relazione a questi due aspetti il Regolamento (UE) 2016/679 incentrato sul principio dell'*accountability* e sui concetti di *privacy by design* e *privacy by default*² (Considerando n. 78 e art. 25 Regolamento), ha ripensato la categoria dei dati nella quale si inserivano quelli di natura religiosa fondandone la disciplina su un generale divieto di trattamento volto a garantire maggior protezione a queste informazioni, considerate "sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali" (Considerando n. 51 e art. 9 Regolamento). E ha previsto che le chiese, associazioni o comunità religiose, possano dettare e applicare una propria normativa interna in materia, purché essa sia conforme alle disposizioni comunitarie contenute nel *GDPR* (Considerando n. 165 e art. 91 Regolamento).

2017, p. 1 ss.; V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di) *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019.

² Nell'ottica di responsabilizzare i titolari del trattamento, il Regolamento n. 679/2016 ha stabilito che gli stessi predispongano *ex ante* misure tecniche e organizzative finalizzate a minimizzare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche sottesi al trattamento nel rispetto dei principi fissati dal testo comunitario, nonché a dimostrare la conformità dei protocolli adottati al *GDPR*. Sul tema: D. KLITOU, *Privacy-Involving Technologies and Privacy by Design. Safeguarding Privacy, Liberty and Security in the 21st Century*, Springer, Berlino, 2014, p. 259 ss.; C. BISTOLFI, *Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI (a cura di), *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 322 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 287 ss.; G. D'ACQUISTO, M. NALDI, *Big data e privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza*, Giappichelli, Torino, 2017; F. MALDERA, *Privacy by design e by default, la sfida della protezione dei dati personali*, in *Agenda digitale*, rivista telematica (www.agendadigitale.eu), aprile del 2019



Prima dell'entrata in vigore del *GDPR* il trattamento dei dati religiosi era legato prevalentemente alla predisposizione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di una Autorizzazione generale (la n. 3) che, sulla scorta di quanto disposto dal Codice della *privacy* all'art. 26 (*Garanzie per i dati sensibili*) e all'art. 40 (*Autorizzazioni generali*), consentiva alle confessioni religiose³ di trattare i dati dei propri aderenti. Un sistema questo rimesso in parte in discussione dalle nuove norme comunitarie che se da un lato hanno provveduto ad abrogare le due disposizioni del Codice ora ricordate, non hanno escluso che le Autorizzazioni generali⁴ rilasciate dal Garante potessero continuare a svolgere le proprie funzioni. Tale quadro richiede di essere opportunamente analizzato e chiarito, seguendo un percorso che a partire dalla genesi delle prime Autorizzazioni generali conduca al più recente Provvedimento del Garante "che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101 del 2018 di adeguamento del Codice - 13 dicembre 2018".

2 - Dalla legge n. 675 del 1996 al d.lgs. n. 196 del 2003: l'affermarsi delle "autorizzazioni generali"

Per cogliere il senso delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, rispetto all'Autorizzazione generale n. 3, occorre ricostruire sinteticamente il tipo di tutela inizialmente previsto per la protezione dei dati sensibili, in particolare di quelli idonei a rivelare le convinzioni religiose dell'individuo. Questi ultimi, come già ricordato, potevano essere

³ Erano escluse, come meglio si vedrà più avanti, le confessioni che ai sensi dell'art. 181, sesto comma, del Codice, prima della sua adozione avevano "determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lett. a)". In questo caso gli organi di queste e gli enti a esse legate potevano operare il trattamento dei dati dei propri associati in base a tali norme interne. Una situazione, questa, che vedeva interessata la sola Chiesa cattolica che già nel 1999 con il Decreto generale della CEI n. 1295 aveva provveduto in tal senso. Per un'efficace ricostruzione sintetica della vicenda **E. VITALI, A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 10^a ed., Giuffrè, Milano, 2015, pp. 260-2.

⁴ Il sistema delle autorizzazioni generali, come meglio si vedrà più avanti interessava non solo i dati trattati dalle Confessioni religiose, ma l'attività di determinate categorie di soggetti privati ed enti pubblici economici (Cfr. **S. FALCONE, D. FULCO**, *Le autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali*, in *Il Corriere giuridico*, n. 5/1998, p. 597 ss.; **A. BELLAVISTA**, *Le nuove autorizzazioni n. 1/1988 e n. 5/1998 e il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro*, in *Dir. informatica*, fasc.2, 1999, pag. 335 ss.).



oggetto di trattamento grazie a provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali definiti "autorizzazioni generali".

Le autorizzazioni generali sono state introdotte con la legge n. 675 del 1996 recante norme a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"⁵, frutto dell'adeguamento italiano alla Direttiva comunitaria n. 46 del 1995⁶, oggi abrogata dallo stesso GDPR. Tale Direttiva aveva previsto che gli Stati membri predisponessero nella loro legislazione condizioni specifiche per il trattamento di quei dati personali che per loro stessa natura potevano ledere, più di altri, le libertà fondamentali o la vita privata dell'individuo (Considerando n. 22 Direttiva CE/95/46).

Così in sede di attuazione il legislatore italiano, utilizzando ampiamente i margini di discrezionalità che la Direttiva stessa gli aveva concesso, aveva in prima analisi creato la categoria dei "dati sensibili", cioè i "dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a

⁵ Sulla legge n. 675 del 1996 in generale: V. CUFFARO, V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 1997, ID., *Il trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 1999; G. ALPA, *La disciplina dei dati personali, note esegetiche sulla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche*, Seam, Roma, 1998; E. GIANANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/1996*, 2^a ed., Cedam, Padova, 1999; A. CLEMENTE (a cura di), *Privacy*, Cedam, Padova, 1999; S. RODOTÁ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 4, 1997, p. 583 ss.; M. BIN, *Privacy e trattamento dei dati personali: entriamo in Europa*, in *Contratto e Impresa. Europa*, 2, 1997, p. 459 ss.; U. DE SERVIO *Diritto all'informazione e tutela dei dati personali*, in *il Foro Italiano*, vol. 122, n. 3, marzo 1999, p. 66 ss.; per gli aspetti di interesse ecclesiasticistico: A.G. CHIZZONITI, *Prime considerazioni sulla legge n. 675 del 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*, in *QDPE*, 1997, p. 379 ss.; V. MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *QDPE*, 1998/1, p. 305 ss.; C. REDAELLI, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1998, p. 310 ss.; N. COLAIANNI, *Libertà religiosa e società dell'informazione*, in *QDPE*, 1999/1, p. 195 ss.; R. BOTTA, *Trattamento di dati personali e confessioni religiose (Dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 al D.L.gs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, p. 295 ss.; C. REDAELLI, *Il punto su privacy e mondo ecclesiale*, in *Ex Lege*, 1, 2002, p. 56 ss.

⁶ "Relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", in G.U.C.E. n. 281 del 23 novembre 1995. In proposito R. IMPERIALI, *La direttiva comunitaria sulla privacy informatica*, in *Diritto Comunitario e degli scambi Internazionali*, 1995, p. 569 ss.; recentemente F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 73 ss.



partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 22 legge n. 675 del 1996)⁷. Una classificazione che trovava la sua ragion d’essere nel garantire una maggiore tutela a quei dati che, messi in circolazione, possono creare “situazioni di discriminazione a danno degli interessati, trattandosi di informazioni che hanno una potenziale attitudine a essere utilizzati per fini discriminatori”⁸.

In seconda battuta aveva costruito una disciplina *ad hoc* finalizzata a regolamentare il trattamento di questa particolare tipologia di informazioni. Il primo comma dell’art. 22 legge n. 675 del 1996, aveva così legittimato il trattamento dei dati sensibili in forza di due presupposti: il consenso espresso dell’interessato e la previa autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali⁹.

Mentre il consenso costituiva una deroga al divieto di trattamento anche per l’ordinamento comunitario (art. 8 Direttiva 95/46/CE), il regime autorizzatorio era il tratto caratterizzante il sistema italiano. Nel disegno originariamente concepito dal legislatore l’autorizzazione si presentava come un atto singolare e concreto rilasciato dal Garante a fronte di una richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili notificatagli a cura dei titolari del trattamento, cioè persone fisiche o giuridiche cui

⁷ Sulla tutela dei dati sensibili in generale: **G. BUTTARELLI**, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 375 ss.; **R. LATTANZI**, *Dati sensibili: una categoria problematica nell’orizzonte europeo*, in *Europa e diritto privato*, 1998, p. 724 ss.; **V. ZENO ZENOVICH**, *sub art. 22*, in E. GIANNANTONIO, G. LOSANO, V. ZENO ZENOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali*, Cedam, Padova, 1999, p. 200 ss. Per quanto concerne specificatamente i dati inerenti il fenomeno religioso si può ricordare tra gli altri: **C. REDAELLI**, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quaderni di politica ecclesiale*, 1998, n. 3, p. 312 ss.; **S. BERLINGÒ**, *Si può essere più garantisti del Garante?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 295 ss.; **G. BONI**, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali, tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa Cattolica*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2001, p.1687 ss.; **D. MILANI**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, in *Diritto ecclesiastico*, 2001, I, p. 274 ss.; si rinvia inoltre alle indicazioni bibliografiche contenute alla nota n. 5.

⁸ **R. BOTTA**, *Trattamento di dati personali e confessioni religiose (Dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 al D.L.gs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, p. 305.

⁹ Cioè di quella autorità amministrativa indipendente istituita proprio dalla legge n. 675, poi disciplinata dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (reg. n. 679/2016).



vengono demandate le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.

Nella considerazione che tale sistema avrebbe determinato uno stallo nel meccanismo a causa delle numerose istanze di autorizzazione, il procedimento autorizzatorio fu però successivamente oggetto di un significativo ripensamento anche finalizzato a semplificare gli adempimenti gravanti sui titolari. Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge il Garante, anziché rilasciare tanti singoli provvedimenti, decise di ricorrere a uno schema unitario con il quale formulare un complesso di regole valido per determinate categorie di destinatari, soggetti privati o enti pubblici economici¹⁰.

Questa operazione ha consentito al Garante di

“delineare oggettivamente il complesso delle regole cui debbono attenersi tutti i trattamenti rientranti, in un modo o nell'altro, nell'ambito di operatività delle autorizzazioni stesse” e ai titolari del trattamento di “muoversi lungo il percorso tracciato dall'autorizzazione senza il timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge”¹¹.

In conseguenza di tale rivisitazione le autorizzazioni erano divenute provvedimenti astratti e dalla portata generale, soggetti a scadenza e a rinnovazione annuale. Ogni provvedimento si articolava in due parti: nella prima trovavano collocazione le considerazioni e le premesse legate all'emanazione del provvedimento stesso; nella seconda il cuore propriamente prescrittivo dell'atto. Per ciascuna autorizzazione l'Autorità individuava l'ambito di applicazione, le finalità del trattamento, gli interessati a cui erano riferiti i dati sensibili e le modalità di trattamento; nello stesso atto dettava le regole circa la conservazione e la comunicazione dei dati, nonché le richieste di autorizzazione.

Nel 1997 il Garante era giunto al rilascio di sei provvedimenti generali che autorizzavano: il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (numero 1); il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (numero 2); il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi associativi e delle fondazioni (numero 3); il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (numero 4); il trattamento dei

¹⁰ Per quanto attiene al profilo dei destinatari, le autorizzazioni non si rivolgevano a enti pubblici non economici i quali, così come previsto dal terzo comma dell'art. 22, potevano trattare i dati personali solo se espressamente autorizzati da una disposizione di legge.

¹¹ Così **D. MILANI**, *Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, agosto 2000, pp. 399-400.



dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (numero 5); il trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (numero 6).

Negli anni a seguire la prassi di emanare autorizzazioni generali si era venuta consolidando.

A conferma di ciò il d.lgs. n. 123 del 1997 intervenendo su alcune norme della legge n. 675 del 1996 aveva espressamente stabilito all'art. 4 che

“le disposizioni [...] che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano [...] a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti”.

A ciò si aggiunga che nel 1999, in occasione del rinnovo dei provvedimenti in oggetto, l'Autorità Garante aveva esplicitamente precisato l'opportunità di mantenere questo schema, ritenuto

“idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori”¹².

La legge n. 675 del 1996 ha subito, nel tempo, plurime modifiche¹³ sino a quando nel 2003 è stata completamente abrogata dall'entrata in vigore del già ricordato d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003¹⁴. Con riguardo,

¹² Ogni provvedimento autorizzatorio emanato nell'anno 1999 riportava tra le premesse alla normativa la considerazione sopracitata (il testo delle autorizzazioni è disponibile al sito www.garanteprivacy.it).

¹³ Ci si riferisce in particolare ai seguenti interventi normativi: decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123 (in *G.U.* 10 maggio 1997, n. 107); decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255 (in *G.U.* 5 agosto 1997, n. 181); 8 maggio 1998, n. 135 (in *G.U.* 9 maggio 1998, n. 106); decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389 (in *G.U.* 9 novembre 1998, n. 262); decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 (in *G.U.* 9 marzo novembre 1999, n. 56); decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (in *G.U.* 17 maggio 1999, n. 113); 30 luglio 1999, n. 281 (in *G.U.* 16 agosto 1999, n. 191); 30 luglio 1999, n. 282 (in *G.U.* 16 agosto 1999, n. 191); 28 dicembre 2001, n. 467 (in *G.U.* 16 gennaio 2002, n. 16).

¹⁴ In proposito tra i molti: R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. I-II, Giuffrè, Milano, 2003; **AA. VV.**, *Codice della Privacy. Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, Giuffrè, Milano, 2004; R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice*, Maggioli, Rimini, 2004; **G.P. CIRILLO**, *Il codice sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2004; **G. ELLI, R. ZALLONE**, *Il nuovo codice della privacy (commento al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con la giurisprudenza del Garante)*, Giappichelli, Torino, 2004; **G. SARTORI, J. MONDUCCI**, *Il Codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario*



nello specifico, alla disciplina preposta al trattamento dei dati sensibili, l'art. 4 in tema di "definizioni" aveva recuperato la nozione di "dati sensibili" già in precedenza individuata dalla precitata legge, mentre la disciplina specifica era invece contenuta nel primo comma dell'art. 26, il quale, non discostandosi da quanto stabilito dall'abrogato art. 22 legge n. 675 del 1996, aveva subordinato la legittimità del trattamento dei dati sensibili al consenso esplicito dell'interessato e alla previa autorizzazione che, a norma dell'art. 40 d.lgs. n. 196 del 2003, continuava ad avere un carattere generale.

Con l'entrata in vigore del Codice della *privacy* si può, quindi, affermare che nulla è radicalmente mutato in tema di autorizzazioni generali rispetto alla normativa pregressa e che anzi lo stesso relativamente ai dati sensibili confermava il regime autorizzatorio affermatosi nel corso degli anni precedenti.

Il procedimento autorizzatorio, delineato nei suoi caratteri generali, rivestiva una funzione peculiare rispetto alle confessioni religiose.

L'art. 26, terzo comma, lettera a) del Codice della *privacy* aveva, infatti, stabilito che le confessioni religiose potessero trattare i dati sensibili dei propri aderenti e dei soggetti che avessero contatti regolari con le medesime senza che operassero i due precitati requisiti del consenso scritto e dell'autorizzazione del Garante qualora il trattamento fosse stato effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti e sempre che i dati non fossero diffusi all'esterno. Era stabilito, però, che le confessioni si dotassero di "idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione dal Garante".

Un quadro completato dall'art. 181, sesto comma, che disponeva che qualora le confessioni religiose prima dell'entrata in vigore del Codice avessero adottato "nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, terzo comma, lettera a)" queste potevano "proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime".

La lettura complessiva di queste norme proponeva quindi più ipotesi. Le confessioni religiose e le articolazioni a esse afferenti potevano

sistematico al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Cedam, Padova, 2004; E. TOSI, *Il codice della privacy. Tutela e sicurezza dei dati personali: normativa nazionale e comunitaria*, La Tribuna, Piacenza, 2004; per gli aspetti ecclesiasticistici tra i molti: R. ACCIAI, *Privacy e fenomeno religioso. Le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2004, p. 341 ss.; V. RESTA, *La protezione dei dati personali di interesse religioso dopo l'entrata in vigore del Codice del 2003 in Olin. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, settembre 2005, p. 1 ss.; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 188-195.



operare in base a strumenti normativi di cui esse stesse avrebbe dovuto dotarsi al fine di dare una disciplina al trattamento dei dati personali sensibili, purché la regolamentazione fosse conforme ai dettami delle autorizzazioni generali emesse dall'Autorità (le "idonee garanzie"). Nel caso in cui non si fossero dotate di una apposita normativa interna, il Codice secondo quanto stabilito dall'art. 26, quarto comma, lett. a) consentiva il trattamento dei dati sensibili effettuato tra gli altri da "associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale", anche senza il consenso, previa autorizzazione del Garante¹⁵. L'autorizzazione generale di riferimento per le confessioni religiose, come ricordato, era la n. 3, "Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili di tipo associativo e delle fondazioni"; l'ultima delle quali è stata rinnovata in data 15 dicembre 2016 con scadenza fissata il 25 maggio 2018, giorno in cui il Regolamento (UE) 2016/679 è divenuto direttamente applicabile agli Stati membri.

Questo provvedimento autorizzava a trattare i dati sensibili degli associati, dei soci e degli aderenti, sostenitori e sottoscrittori, dei soggetti che presentavano richiesta di ammissione o di adesione o che avessero contatti regolari con la confessione, dei soggetti che ricoprivano cariche sociali, onorifiche, di beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo limitatamente ai soggetti individuabili dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Con specifico riferimento alle confessioni religiose, l'autorizzazione del Garante, dopo aver ricordato che per esse "resta fermo l'obbligo [...] di determinare, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lett. a) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati nel rispetto dei principi indicati con la presente autorizzazione", aggiungeva un richiamo all'art. 181 del d.lgs. n. 196, ricalcandone il contenuto¹⁶.

¹⁵ La norma, oggi abrogata, stabiliva inoltre che i dati non fossero comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determinasse idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

¹⁶ A tale proposito, è opportuno ricordare sin da ora che la sola confessione religiosa ad avere adottato le "idonee garanzie" è stata la Chiesa Cattolica. Nell'ottobre del 1999 la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato, infatti, il Decreto n. 1258 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e riservatezza" (recentemente rivisto dopo l'entrata in vigore del GDPR). Con esso la Chiesa ha preso posizione rispetto al regime individuato dalla legislazione italiana e, al contempo, ha aggiornato il proprio ordinamento in ragione della necessità di regolamentare un aspetto cruciale per la sua attività. Sul tema da subito **D. MOGAVERO**, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, p. 589 ss.; **C. REDAELLI**, *Il Decreto generale della CEI sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n.14, 2001, p. 175 ss. **G. BONI**, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa*



3 - Le novità introdotte dal Regolamento europeo n. 679 del 2016 per il trattamento dei dati di natura religiosa e il mancato riferimento alle “autorizzazioni generali”

Con il Regolamento (UE) 2016/679 il quadro normativo costruito attorno al trattamento dei dati personali è stato oggetto di una significativa modificazione, al fine di adeguare la normativa vigente a un contesto profondamente cambiato rispetto a quello che aveva sollecitato l’emanazione della prima Direttiva in materia. Come attentamente sottolineato la Direttiva n. 46 del 1995 aveva, infatti, delineato un

“modello statico di trattamento dei dati personali di carattere riparatorio, centrato sullo scambio di dati tra interessato e titolare, adatto alla realtà e alla società tecnologica dell’epoca, priva di *social* e motori di ricerca, modello ormai superato; diversamente il Regolamento prevede un modello di condivisione e gestione dei dati fin dall’origine destinati alla circolazione globale, fondato su una tutela preventiva e ‘attiva’, maggiormente adeguato alla realtà contemporanea dominata da efficienti algoritmi, tecniche di *data mining*, ricorrenti profilazioni e rischi di sorveglianza”¹⁷.

Cercando di rispondere alle mutate necessità del nuovo millennio, il *GDPR* disegna un sistema di garanzie che si fonda sul rispetto di alcuni principi portanti: la trasparenza, la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5). I dati possono essere trattati solo in relazione a determinate finalità in maniera adeguata e pertinente garantendo una conservazione degli stessi limitata nel tempo.

Allo scopo di rendere effettivi questi principi, sono stati disposti un ventaglio di diritti (art. 15 ss.) che l’interessato può esercitare (dal diritto all’accesso a quello di rettifica, dal diritto all’oblio, al diritto alla portabilità dei dati) e una serie di doveri che due figure chiave per il trattamento, il titolare e il responsabile, sono chiamati a rispettare. Il primo ha il compito di determinare i mezzi e le finalità del trattamento (art. 24), il secondo tratta i dati personali per conto del titolare (art. 28).

La logica su cui è fondato il Regolamento è quella del *risk-based approach*¹⁸ che si sostanzia in un sistema di responsabilizzazione

cattolica, in *Diritto di famiglia e delle persone*, (XXX), 2001, p. 287 ss.; si leggano inoltre le indicazioni bibliografiche contenute nella nota n. 46.

¹⁷ F. FAINI, *Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale*, Giuffrè Milano, 2019, p. 299.

¹⁸ La definizione di “rischio” viene specificata dal Regolamento n. 679/2016 nei Considerando n. 75 e 76. In proposito: G. GIANNONE CODIGLIONE, *Risk-based approach e trattamento dei dati personali*, in S. SICA, V. D’ANTONIO, G. M. RICCIO (a cura di),



(*accountability*) dei titolari del trattamento incardinato nel rispetto dei precitati principi di cui all'art. 5 e nella capacità dei predetti titolari di dimostrare di averli osservati¹⁹.

I titolari del trattamento, in particolare, devono dapprima individuare uno schema di protezione e sicurezza a tutela degli interessati (cosiddetta "*privacy by design*")²⁰. Essi sono chiamati, cioè, a mettere

“in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati” (Considerando n. 78 e art. 25, par. I).

E poi, nella considerazione che il trattamento dei dati si giustifichi solo se necessario per il raggiungimento delle finalità previste e se circoscritto in un periodo determinato, i titolari devono progettare un sistema di trattamento (cosiddetta *privacy by default*) garantendo la non eccessività dei dati raccolti, cosicché l'interessato riceva un alto livello di protezione anche se non si attiva per limitare la raccolta dei dati (Considerando n. 78 e art. 25, par. II).

La responsabilità dei titolari non si esaurisce nella sola adozione di misure appropriate. Il Regolamento richiede che le stesse siano comprovate con strumenti di valutazione interni ed esterni. L'art. 24 fa, infatti, riferimento all'esigenza di riesaminare e aggiornare le misure in questione quando necessario tenendo conto di una serie di elementi quali la natura, il campo di applicazione, le finalità del trattamento e i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La nuova disciplina della privacy, Cedam, Padova, 2016, p. 70 ss.

¹⁹ È infatti previsto all'art. 30 del Regolamento che ogni titolare tenga un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità che contenga una serie di informazioni tra le quali: i nomi e i dati di contatto del titolare e del responsabile del trattamento, le finalità, una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, le categorie dei destinatari a cui i dati sono comunicati, i trasferimenti di dati, i termini di cancellazione e una descrizione generale delle misure tecniche e organizzative adottate. Relativamente al principio di responsabilizzazione (*accountability*): **R. CELELLA**, *Il principio di responsabilizzazione: la novità del GDPR*, in *Cyberspazio e Diritto*, n. 60, 2018, p. 211-224.

²⁰ In questo senso deve essere interpretato il confronto suesposto tra i due testi normativi europei in tema di *privacy*, circa la diversità dei due approcci, l'uno fondato sull'idea di una tutela riparatoria (Direttiva CE/95/46), l'altro sulla necessità di garantire una tutela attiva e preventiva (Regolamento 2016/679). Più in generale **G. D'ACQUISTO**, **M. NALDI**, *Big Data e Privacy by Design. Anonimizzazione, Pseudonimizzazione, Sicurezza*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 9-14.



È bene precisare, però, che il principio di responsabilizzazione non sottrae poteri all'Autorità Garante per la protezione di dati personali. Sul titolare grava, infatti, l'obbligo, qualora ne sia fatta richiesta, di dimostrare all'Autorità che le misure adottate siano conformi ed efficaci. Il predetto obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa introdotta dall'art. 83, par. 5, lett. a), per il mancato rispetto dei principi preposti al trattamento fissati dall'art. 5.

Questo nuovo assetto ha avuto significative ripercussioni in relazione sia alle norme sul trattamento dei dati sensibili compresi quelli di natura religiosa, sia alla disciplina che consente alle confessioni religiose di trattare i dati dei propri aderenti.

Con riguardo al primo aspetto deve essere evidenziato quel mutamento di prospettiva che si percepisce confrontando la regolamentazione contenuta nel d.lgs. n. 196 del 2003 e quella del *GDPR*. Se per il legislatore italiano i "dati sensibili" erano quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e politiche e i dati relativi alla salute, per il legislatore europeo tutti i dati sono potenzialmente sensibili nella misura in cui, in relazione a essi, il rischio di subire una violazione dei diritti fondamentali divenga elevato.

A conferma di questa ricostruzione il *Considerando n. 51* del *GDPR* precisa che

"meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali".

Tali dati, continua il *Considerando*,

"non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati [...]".

E alla luce di quanto specificato nel *Considerando n. 51*, l'art. 9 al paragrafo I pone un generale divieto di trattamento di quei dati che si potrebbero, a questo punto, definire semplicemente come "particolari". Il successivo paragrafo II individua, a sua volta, una serie di deroghe tra le quali due meritano una particolare attenzione: in base alla lettera a) il divieto di trattamento non opera qualora l'interessato abbia espresso esplicitamente il proprio consenso al trattamento; e ai sensi della lettera d) il divieto non vige e il consenso non è necessario per associazioni, fondazioni od organismi senza scopo di lucro che perseguono, tra le altre, finalità religiose nella misura in cui il trattamento dei dati personali dei



loro membri/*ex* membri che abbiano contatti regolari con l'ente avvenga con adeguate garanzie, sia connesso alle finalità dagli stessi perseguiti e purché i dati non vengano divulgati all'esterno²¹.

Quanto al trattamento dei dati personali da parte delle confessioni religiose, il Regolamento prevede una disciplina che si fonda su una norma cardine per l'assetto dei rapporti tra Unione Europea e Chiese e cioè l'art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea²², il cui contenuto è stato ricalcato dal Considerando n. 165 (Reg. 679/2016). In esso è ribadito, infatti, che "l'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente". In forza di questa premessa, l'art. 91 del GDPR costruisce una regola *ad hoc* per i medesimi soggetti: qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, queste norme possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al *GDPR*²³. Aggiunge poi il paragrafo II che chiese/associazioni/comunità religiose saranno comunque sottoposte al controllo di un'autorità indipendente "che può

²¹ Le assonanze con l'art. 24, quarto comma, lett. a) del Codice della privacy del 2003 paiono evidenti. Il d.lgs. n. 196 del 2003 all'art. 26, quarto comma, lettera a), recitava infatti: "quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, [...] relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati".

²² Per un approfondimento circa i rapporti Chiese e Unione Europea si vedano, tra i molti: **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in **F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRBELLI, F. ONIDA**, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 87 ss.; **I.C. IBÁN**, *Europa, diritto, religione*, il Mulino, Bologna, 2010; **L. DE GREGORIO** (a cura di), *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, il Mulino, Bologna, 2012; **A. LICASTRO**, *Unione europea e «status» delle confessioni religiose: fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014; **M. VENTURA**, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2014, pp. 293-304.

²³ E anche in questo caso è possibile segnalare una sorta di continuità con quanto stabilito dall'art. 181, sesto comma, del Codice della privacy del 2003, il quale, si ricorda, prevedeva che le confessioni religiose che si fossero dotate di idonee garanzie "nell'ambito del rispettivo ordinamento", avrebbero potuto proseguire le attività di trattamento nel rispetto delle medesime.



essere specifica purché soddisfi le condizioni di cui al Capo VI del presente Regolamento²⁴.

4 - Il d.lgs. n. 101 del 2018 e l'adeguamento italiano alla normativa comunitaria del 2016: il recupero delle "autorizzazioni generali"

L'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679 del 2016 ha reso necessaria un'operazione di adeguamento del nostro ordinamento giuridico alla normativa comunitaria che non è avvenuta *sic et simpliciter* ma è stata attuata tramite il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018²⁵, un processo che ha determinato l'abrogazione di una buona parte del *Codice in materia di protezione dei dati personali* del 2003, quasi interamente svuotato dei suoi contenuti e, in parte, riscritto in alcune sue norme.

La riforma ha riguardato da vicino anche i "dati sensibili" che, per effetto dell'art. 22 d.lgs. n. 101 del 2018 sono stati equiparati alle "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 del Regolamento:

"a decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni 'dati sensibili' [...] utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) [...], del codice in materia di protezione dei dati personali [...], ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 [...]"

E se la definizione di questa categoria di dati è stata di fatto resa conforme al Regolamento europeo attraverso una equiparazione terminologica, lo stesso non è avvenuto relativamente alla loro disciplina.

²⁴ Per "autorità pubbliche indipendenti" il regolamento all'art. 51, par. I, intende quelle autorità incaricate di sorvegliare l'applicazione dello stesso *GDPR* al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali nonché di agevolare la libera circolazione dei medesimi all'interno dell'Unione. È lo stesso regolamento (artt. 55 ss.) a dettarne competenze, compiti e poteri.

²⁵ L'*iter* è stato avviato dalla legge con cui il Parlamento ha delegato il Governo al "recepimento delle direttive europee" e all'"attuazione di altri atti dell'Unione Europea" – Legge di delegazione europea 2016-2017 approvata con legge 25 settembre 2017, n. 163 (GU Serie Generale n. 259 del 06-11-2017). Con essa è stato attribuito all'organo esecutivo il compito di adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo italiano alle norme comunitarie del *GDPR*. Nella legge delega sono stati indicati alcuni principi e criteri che il Governo è stato chiamato a rispettare che possono essere così sintetizzati: abrogare espressamente le disposizioni del Codice incompatibili con il Regolamento (UE) 2016/679; modificare il Codice limitatamente a quanto necessario ai fini di dare attuazione a quelle norme comunitarie non direttamente applicabili; coordinare le disposizioni vigenti con quelle recate dal *GDPR*; adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo alla luce delle vigenti regole europee.



Per quanto concerne specificatamente i dati inerenti il fenomeno religioso, la previgente normativa italiana preposta al loro trattamento è stata revisionata a partire dall'abrogazione delle sue norme cardine, cioè l'art. 26 "Garanzie per i dati sensibili", l'art. 40 "Autorizzazioni Generali" e l'art. 181, sesto comma, d.lgs. n. 196 del 2003, eliminate poiché non del tutto conformi alle attuali previsioni contenute nel Regolamento n. 679 del 2016.

Tale cancellazione, che ha investito i riferimenti normativi al sistema autorizzatorio, ha imposto una riflessione circa l'opportunità di mantenere comunque il sistema delle autorizzazioni generali, rimaste in vigore sino al maggio 2018, sfruttando, come già era stato fatto in passato, quel margine di manovra concesso agli Stati membri dalla normativa europea. Secondo il GDPR (Considerando n. 10), infatti, gli Stati possono predisporre condizioni specifiche per consentire il trattamento delle categorie particolari di dati, altrimenti vietato dall'art. 9, par. I.

Attraverso questa previsione, nella considerazione che le autorizzazioni generali hanno da sempre costituito per l'ordinamento italiano lo strumento che ha consentito a una serie di soggetti di trattare i dati sensibili, il legislatore delegato ha disposto che le stesse continuassero a operare purché rese conformi alla normativa comunitaria (art. 21 d.lgs. n. 101 del 2018)²⁶.

Di questo compito è stato investito il Garante al quale il legislatore ha chiesto di individuare, con apposito provvedimento, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali "relative alle situazioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al Capo IX del Regolamento (UE) 2016/679, che risultino compatibili con le disposizioni comunitarie"²⁷.

²⁶ Sul tema E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 14^a ed., Giuffrè, Milano, 2019, pp. 298-300.

²⁷ Gli articoli citati si riferiscono rispettivamente alle condizioni che devono ricorrere al fine di garantire il trattamento lecito dei dati (art. 6), tra queste "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" (lett. c) - "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (lett. e); alle eccezioni al divieto di trattamento dei dati particolari (art. 9, par. II), in particolare al caso in cui il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (lett. b); all'opportunità per gli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati



Ove conformi, enuncia il primo comma dell'art. 21, d.lgs. n. 101 del 2018, il Garante provvede al loro aggiornamento; ove incompatibili, aggiunge il secondo comma, "cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1". Lo stesso art. 21 precisa, inoltre, che cessano di produrre effetti le autorizzazioni generali riferite a trattamenti diversi da quelli indicati dal primo comma riferiti alle situazioni di cui ai precitati artt. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b), e 4 del *GDPR*.

Così come previsto dalla norma, il Garante in data 13 dicembre 2018 ha adottato il "*Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali numeri 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice*"²⁸ [d'ora in poi "*Provvedimento*"].

E, con un secondo atto, l'11 gennaio 2019 ha ufficialmente avviato, ai sensi del primo comma dell'art. 21 d.lgs. n. 101 del 2018, una procedura di consultazione finalizzata a raccogliere

"osservazioni e proposte [...] con specifico riguardo ai risvolti applicativi dei principi ivi [cioè nel provvedimento] enunciati nonché agli eventuali profili di criticità riscontrabili o anche già sperimentati nel settore di riferimento, a cura di tutti i soggetti interessati, anche eventualmente attraverso le associazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative dei settori di riferimento quali ad esempio quelle del mondo del lavoro e della ricerca scientifica, nonché delle chiese e comunità religiose"²⁹.

Questa procedura si è di fatto conclusa con l'emanazione, in data 5 giugno 2019, del provvedimento "*Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101*" con il quale il Garante ha formalmente

genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (par. 4). Per un commento agli articoli: **L. BOLOGNINI, E. PELINO**, *Condizioni di liceità*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI (a cura di), *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 278 ss., ivi, **E. PELINO**, *Condizioni di liceità dell'art. 9.2*, p. 313 ss.

²⁸ Dal titolo dell'atto è immediatamente intuitivo che le Autorizzazioni generali n. 2, n. 4, n. 5 e n. 7 (quest'ultima autorizzava il trattamento dei dati giudiziari da parte dei privati ed enti pubblici economici) non sono state ritenute conformi al regolamento comunitario.

²⁹ Cfr. **E. VITALI, A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico*, 14^a ed., cit., p. 299 (il testo del provvedimento è consultabile online al sito www.garanteprivacy.it)



individuato le disposizioni autorizzatorie compatibili con il *GDPR*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 giugno 2019.

5 - Il ruolo del Garante e la conferma parziale della legittimità dell'autorizzazione generale n. 3

L'operazione di adeguamento ha interessato, tra le altre, le disposizioni contenute nell'*Autorizzazione n. 3* che legittimava gli organismi di tipo associativo e le fondazioni al trattamento dei dati sensibili afferenti ai propri membri. Per effetto del Provvedimento del Garante, l'autorizzazione è stata quindi modificata e resa conforme al Regolamento Europeo 679/2016³⁰.

Si impone, anzitutto, una prima novità che concerne l'„*Ambito di applicazione*”: mentre l'*Autorizzazione n. 3* si rivolgeva alle “confessioni religiose” nei termini già individuati del Codice della *privacy*³¹, l'attuale provvedimento indica tra i soggetti destinatari “chiese, associazioni o comunità religiose” (punto 2.1, lettera e) senza alcun riferimento alle normative interne di cui le stesse si siano eventualmente dotate. In materia di “*Interessati ai quali i dati si riferiscono*” (vecchio art. 3, oggi punto 2.2) il Provvedimento del Garante introduce una variazione rispetto a quanto già precedentemente prescritto affermando che il trattamento può riguardare i dati particolari attinenti:

“[...] agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese, associazioni o comunità religiose”.

“Interessati” sono, poi, gli studenti iscritti o i genitori degli studenti iscritti agli istituti scolastici quando il trattamento è effettuato in relazione alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso³².

³⁰ Cfr. Allegato n. 1 al testo del provvedimento pubblicato in G.U. che contiene al punto 2 le “Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)”; a riguardo E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, 14^a ed., cit., p. 300.

³¹ Si ricorda che l'*Autorizzazione n. 3* conteneva un richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 26, terzo comma, lett. a) e 181, sesto comma, d.lgs. n. 196 del 2003, circa l'opportunità per le stesse di predisporre “idonee garanzie” e applicarle se conformi al provvedimento del Garante.

³² Relativamente alla scelta dell'insegnamento della religione nelle scuole: A. VALSECCHI, *L'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica*, in G. CASUSCELLI



Quanto alle “*Finalità del trattamento*” (punto 2.3), il Provvedimento del Garante non introduce novità rispetto alla vecchia autorizzazione n. 3 (art. 2), il trattamento dei dati particolari resta soggetto al rispetto del limite tracciato dalla necessità di perseguire scopi determinati individuati dalla legge, dallo statuto o dall’atto costitutivo relativamente al raggiungimento di alcune finalità tra le quali si evidenziano quelle religiose. Tra le finalità individuate si può ricordare, in particolare, quella legata al diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi³³.

Il vecchio art. 7 “*Comunicazione e diffusione dei dati*” è stato in parte riscritto e fatto confluire nelle “*Previsioni specifiche*” di cui al punto 2.4. Queste ultime, infatti, permettono che i dati particolari possano essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Consentono, poi, al titolare di comunicare i dati degli associati ad altri associati anche in assenza del consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione sia prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di rilascio dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Se la comunicazione dei dati personali relativi agli associati/aderenti e la loro diffusione avviene, invece, all’esterno dell’associazione, il trattamento può essere effettuato con il consenso degli interessati, previa informativa agli stessi in ordine alla tipologia di destinatari e alle finalità della trasmissione e purché i dati siano strettamente pertinenti alle finalità e agli scopi perseguiti

La disciplina contenuta, invece, agli artt. 4, 5, 6 e 8 dell’autorizzazione n. 3., rispettivamente “*Categorie di dati oggetto di trattamento*”, “*Modalità di trattamento*”, “*Conservazione dei dati*”, “*Richiesta di autorizzazione*” e “*Norme finali*” è stata ritenuta incompatibile con il Regolamento europeo e, così come prescritto dal decreto legislativo di adeguamento all’art. 21, ha cessato di produrre effetti. Gli stessi facevano, infatti, riferimento a norme del Codice della *privacy* oggi abrogate³⁴.

(a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 189 ss. E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 16^a ed., 2019, p. 213 ss.

³³ La norma fa riferimento, nello specifico, ai casi in cui il trattamento dei dati concerne la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa delle chiese e associazioni o comunità religiose nonché per l’adempimento di obblighi fiscali ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

³⁴ Nello specifico, le “*categorie di dati oggetto del trattamento*” che, del resto,



6 - Un nuovo ruolo per i responsabili del trattamento dei dati di natura religiosa: *privacy by design, compliance* normativa e tutela dell'autonomia delle confessioni religiose

Esaurita la ricognizione generale delle novità introdotte dal Regolamento europeo n. 679 del 2016 e dal decreto legislativo italiano di adeguamento all'atto comunitario è possibile proporre alcune considerazioni anzitutto sulla tenuta complessiva del sistema delle Autorizzazioni generali in relazione al trattamento dei dati di natura religiosa e a seguire su alcuni aspetti legati all'impianto del GDPR sulle attività delle confessioni religiose.

L'entrata in vigore del GDPR, a una sua prima lettura, aveva lasciato intendere un superamento - o per lo meno una propensione all'abbandono - dello schema oramai consolidato nell'ordinamento italiano "dati sensibili/autorizzazioni generali" con una scelta privilegiata a favore del maggiormente coerente sistema di autoregolamentazione delle confessioni religiose³⁵. Gli ultimi interventi del legislatore italiano prima e del Garante poi, pur se correttivi, hanno ribadito la sussistenza del doppio binario già configurato dal Codice della *privacy* del 2003.

Deve in tal senso evidenziarsi come a oggi l'autorizzazione n. 3, attraverso le modifiche in essa introdotte dal Garante - parziali abrogazioni finalizzate non già a rendere il provvedimento una normativa speciale rispetto al Regolamento europeo n. 679/2016, quanto piuttosto a omogeneizzarlo con esso - non solo continui a vivere, ma sia stata addirittura stabilizzata, sottraendola al sistema di scadenza/rinnovo che l'aveva fino a ora caratterizzata.

È comunque l'art. 91 del GDPR che cattura l'attenzione. Tra le numerose questioni applicative che potranno/dovranno essere risolte in fase di sua concreta applicazione se ne possono segnalare almeno due.

Un primo interrogativo deriva dalla previsione del suo primo comma circa l'esigenza che i *corpus* normativi confessionali relativi al

corrispondevano ai "dati sensibili" di cui alla definizione data dall'art. 4, primo comma, lett. d) del Codice; le norme in tema di "modalità di trattamento" che rimandavano agli articoli 11 e 13 del Codice in materia di principi applicabili al trattamento e informativa, nonché agli obblighi di sicurezza di cui agli art. 31 e seguenti; la "conservazione dei dati" che si riferiva al già citato art. 11; le "richieste di autorizzazione", oggi non necessarie se si considera che, con il suo provvedimento, formalmente il Garante non ha autorizzato il trattamento dei dati sensibili bensì dettato prescrizioni specifiche riguardanti le situazioni indicate agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679.

³⁵ Cfr. E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, 14^a ed., cit., p. 299.



trattamento dei dati siano “conformi” al Regolamento (UE) 2016/679. In questo caso occorrerà interrogarsi sia sui criteri di valutazione e sia sul soggetto investito di tale potere/dovere di controllo. Domande la cui risposta non potrà prescindere da una lettura complessiva dell’art. 91, il cui secondo comma sottopone “chiese e associazioni religiose” che applicano i *corpus* di cui al comma precedente “al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfatti le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento”.

Il principio di auto normazione, invero, non manca di intercettare anche le associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro che perseguano, tra le altre, anche finalità religiose e che prive di un *corpus* apposito operino, come già ricordato ai sensi dell’art. 9, secondo paragrafo, lett d). Quest’ultimo, superando il divieto di trattamento dei dati particolari imposto dal orimo paragrafo, dispone comunque che vengano assicurate tra l’altro “adeguate garanzie”; queste potranno essere poste in essere sia attraverso la predisposizione di informative adeguatamente articolate, ma anche da eventuali snelli regolamenti commisurati alla dimensione e al livello di istituzionalizzazione del soggetto che intende avviare il trattamento.

Alla luce di questo quadro, non si può non rilevare come il legislatore italiano avesse bene colto l’esigenza di ritagliare uno spazio di autonomia entro il quale le confessioni religiose potevano costruire la propria regolamentazione in tema di *privacy* attraverso le “idonee garanzie” (art. 26, terzo comma, lett. a, d.lgs. n. 196 del 2003). Peraltro, come già notato l’art. 9 del GDPR propone ampie similitudini con l’abrogato art. 26, quarto comma, lett. a), del Codice della *privacy* che, si ricorda, consentiva, sulla base dei medesimi requisiti, di prescindere dal consenso dell’interessato, previa autorizzazione del Garante (oggi si potrebbe dire “nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante”).

Con il presupposto di non esigere una perfetta coincidenza tra normativa statale e normativa confessionale, il precedente sistema con maggiore forza, ma anche quello attuale pur nelle incertezze delle prime applicazioni, consente una coerente applicazione anche in questo ambito dei principi costituzionali di distinzione degli ordini e autonomia confessionale (artt. 7, primo comma, e 8, secondo comma)³⁶ rispettando la

³⁶ Tra una vasta bibliografia in materia: P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli 1992; A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano*, Vita e Pensiero, Milano, 2000, p. 113 ss.; J.P. CERIOLI, *L’ indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006,



peculiare posizione rivestita dalle confessioni religiose nel nostro ordinamento e al contempo, permettendo loro di svolgere quella peculiare funzione che il trattamento dei dati personali rappresenta per le confessioni religiose³⁷.

Il fondamento della normativa oggi abrogata era legato all'idea che fossero i titolari del trattamento a definire quali dati trattare, con quali finalità e attraverso quali mezzi. In tal senso il legislatore italiano aveva immaginato il cuore dell'attuale complesso normativo, in parte anticipando l'impianto del Regolamento n. 679 del 2016.

Nella considerazione che, tutti i dati personali possano potenzialmente essere sensibili³⁸ nella misura in cui aumenti il rischio per le persone fisiche di lesione dei loro diritti fondamentali (Considerando n. 51) e nell'ottica di garantire comunque una libera circolazione dei dati

p. 132 ss., **ID.** *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., cit., p. 88 ss. **E. VITALI, A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico*, 14^a ed., cit., p. 41 ss. Recentemente: **M. GANARIN**, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 11 del 2013.

³⁷ Il punto è stato messo in luce da buona parte della dottrina fin dai primi interventi legislativi in materia (cfr. A.G. **CHIZZONITI**, *Prime considerazioni sulla legge n. 675 del 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, in *QDPE*, 1997/2, p. 382 ss.; **V. MARANO**, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *QDPE*, 1998/1, p. 317; **R. BOTTA**, *Trattamento di dati personali e confessioni religiose (Dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 al D.L.gs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, p. 295 ss.), le attività di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali costituiscono, infatti, per le confessioni religiose attività indispensabili, significative sia per il singolo fedele, sia per la comunità con non pochi tratti di vera e propria attività di religione e di culto (ad esempio, tenuta dei registri battesimali: **S. BERLINGÒ**, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, in *QDPE*, 2000/1, p. 295 ss.; **D. MILANI**, *La tutela dei dati personali nell'ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto*, in *Olir*, cit., marzo 2005, pp. 16-17.

³⁸ Attraverso le attività di profilazione (art. 4, n. 4 del GDPR), oggi sempre più sofisticate e profonde, è facile dedurre da dati personali, dati particolari/sensibili (considerando n. 10). Il *data mining* su banche dati anche non apparentemente tra di loro coerenti, grazie al ricorso ad algoritmi sempre più sofisticati e alle tecniche di intelligenza artificiale, consente ad esempio di poter dedurre a partire da scelte di acquisto alimentari (ma non solo) adesioni a credi e fedi religiose (in generale sul tema cibo e religione: A.G. **CHIZZONITI**, **M. TALLACCHINI** (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, e-Reprint, Libellula, Tricase (Le), 2010; A.G. **CHIZZONITI** (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, e-Reprint, Libellula, Tricase (Le), 2015; per quanto concerne le attività di profilazione: **F. FAINI**, *Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale*, cit. p. 289 ss.



personali (art. 2, par. III), il legislatore europeo costruisce il *GDPR* sull'esigenza di responsabilizzare i titolari del trattamento: sono i soggetti che intervengono nel trattamento a dover attivarsi per rendere effettivi i principi contenuti nell'atto a garanzia di un trattamento lecito. Si può dunque sostenere che lo schema pensato dal legislatore italiano attraverso le "idonee garanzie" può essere oggi se non equiparato, quanto meno assimilabile a quello di "*privacy by design*".

Come già accennato la *data protection by design* riguarda la fase della progettazione del processo di raccolta e trattamento dati e interessa in prima battuta la progettazione di applicazioni informatiche e di sistemi informativi idonei a garantirne, grazie alla tecnologia, un trattamento lecito. Il principio "*privacy by design*" può essere, quindi, definito come un disegno tracciato *ex ante* dal titolare del trattamento che agisce in prima persona assumendosi la responsabilità del progetto informatico di sicurezza dei dati predisposto sulla base dei requisiti indicati dalla legge³⁹. Il meccanismo prevede che, una volta che il titolare del trattamento abbia in concreto valutato i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche definisca, sin dallo stadio iniziale, procedimenti e modalità strutturalmente coerenti con i vincoli della normativa adattandoli alla tipologia di dati trattati e alle finalità perseguite⁴⁰. Il principio della *privacy by design* mira, infatti, a minimizzare i rischi del trattamento attraverso l'elaborazione e la successiva adozione di misure di sicurezza tanto tecnologiche, quanto organizzative da parte del titolare.

Se quindi la *privacy by design* non nasce dall'idea di spingere i titolari del trattamento a costruirsi una regolamentazione quanto piuttosto a strutturare modelli informatici e tecnologici che rendano lecito il trattamento dati, è pur vero che la *ratio* sottesa a questo impianto è quella di responsabilizzare chi abitualmente tratta i dati personali e non può non richiedere anche una ricognizione di tipo normativo/regolamentare. Il fatto che i titolari del trattamento siano chiamati a individuare misure tecniche e procedure interne volte a rendere effettivi i principi di protezione dei dati enunciati dalla normativa, nonché la parallela introduzione dell'obbligo di rispetto di questi principi a carico dell'Autorità Garante della *privacy*, consente di definire *l'accountability* come principio dei principi⁴¹. Un sistema di *compliance*, quello disegnato

³⁹ M. BIANCHI, *Privacy by Design e privacy by Default*, in *Cyberlaws*, rivista telematica (www.cyberlaws.it), aprile 2019.

⁴⁰ In tal senso F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 287 ss.

⁴¹ La definizione è di C. BISTOLFI, *Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI (a cura di), *Il regolamento privacy europeo*.



dal *GDPR*, che potrebbe per certi versi essere equiparato alla disciplina incardinata nel d.lgs. n. 231/2001⁴². Questa logica pensata per rispondere alle esigenze del mercato, in particolare dai consumatori⁴³, sembra poter funzionare *mutatis mutandis* anche per le confessioni religiose, soprattutto per quelle più strutturate come la Chiesa Cattolica.

Quest'ultima costituisce l'esempio più eclatante di come l'idea sottesa al concetto di *privacy by design* sia stata applicata e resa concreta da una confessione religiosa, peraltro in tempi antecedenti rispetto al *General Data Protection Regulation*.

Come già accennato, nell'ottobre del 1999 la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato il decreto n. 1258⁴⁴ recante "*Disposizioni per la tutela del*

Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Giuffrè, Milano, 2016, p. 324. L'autrice, peraltro, evidenzia come il principio di responsabilizzazione sia rafforzato anche dall'adozione di codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del *GDPR* predisposti da associazioni o altri organismi in rappresentanza della categoria dei titolari del trattamento allo scopo di precisare i termini di applicazione del regolamento e di calibrare gli obblighi dei titolari e dei responsabili del trattamento.

⁴² Le due discipline possono essere accostate per lo meno dal punto di vista della *ratio* avvertita dal legislatore di sollecitare l'autoregolamentazione del privato come forma di peculiare delega alle funzioni di controllo su rischi e irregolarità. Detto altrimenti, in risposta alla mutata necessità di disciplinare diversamente fenomeni sempre più articolati, lo Stato si limita a regolare l'autoregolamentazione. La dottrina parla in questo caso di "*governance ibrida*" proprio a voler sottolineare la rinuncia da parte dello Stato a svolgere integralmente compiti di regolamentazione in una realtà ormai troppo complessa. Il punto è stato messo ben in luce da **F. CENTONZE**, *La co-regolamentazione della criminalità d'impresa nel d.lgs. 231 del 2001. Il problema dell'importazione di "compliance programs" nell'ordinamento italiano*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 2, 2009, p. 219 ss.

⁴³ Il *General Data Protection Regulation* è, infatti, costruito con l'intento di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, pervenire a un'unione economica, conseguire il progresso economico e sociale e rafforzare e far convergere le economie nel mercato interno e il benessere delle persone fisiche (Considerando n. 2). Per raggiungere questi fini, le norme del *GDPR* sono state pensate nell'ottica di creare un "clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno" (Considerando n. 7). In questo quadro la tecnologia viene considerata come "amica del progresso", un mezzo per "facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali" (Considerando n. 6).

L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è, insomma, eminentemente economico. Lo scopo è quello di promuovere il mercato e l'economia, i dati personali fungono da cornice e diventano un mezzo, un fattore di sviluppo del progresso economico-materiale dell'Unione.

⁴⁴ Si ricorda che il Codice di Diritto canonico del 1983 ha previsto al can. 455 che la C.E.I. possa "emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della conferenza stessa". Tra una vasta bibliografia in



diritto alla buona fama e riservatezza”⁴⁵ [di seguito semplicemente “decreto”] ampliando e strutturando così quel diritto alla buona fama e riservatezza già contenuto nel Codice di Diritto canonico del 1983 (can. 220)⁴⁶.

materia, cfr.: **G. FELICIANI**, *Il potere normativo delle Conferenze Episcopali nella comunione ecclesiale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1991, I-II, p. 87 ss.; **M. RIVELLA**, *Decisioni e dichiarazioni delle Conferenze episcopali*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 1996, IV, p. 421 ss.; **D. MOGAVERO**, *La normativa emanata dalla Conferenza episcopale italiana*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, Edizioni Glossa, Milano, 2001, p. 277 ss.; **L. DE GREGORIO**, *Il potere normativo delle conferenze episcopali. Il can. 455 Cic alla luce della vicenda italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio del 2012.

⁴⁵ Per un’analisi approfondita del decreto n. 1258 della CEI: **D. MOGAVERO**, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, p. 589 ss.; **C. REDAELLI**, *Il Decreto generale della CEI sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 14, 2001, p. 175 ss.; **D. MILANI**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, in *Diritto ecclesiastico*, 2001, I, p. 278 ss.; **V. PIGNEDOLI**, *Privacy e libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 196 ss.; **G. BONI**, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, (XXX), 2001, p. 287 ss.; **D. MILANI**, *La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto*, in *Oliv*, cit., marzo 2005, p. 318; **V. RESTA**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni ancora aperte dopo l’emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Diritto ecclesiastico*, CXVI, 2005, I, p. 73 ss.; **V. MARANO**, *La protezione dei dati personali fra diritto statale e «garanzie» confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, (XVIII), 2006, p. 73 ss. Sul decreto del maggio 2018: **V. MARANO**, *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei Decreti generali delle Conferenze Episcopali: l’esperienza italiana*, in J. PUJOL (a cura di) *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, Eousc, Roma, 2019, pp. 28-29; **M. GANARIN**, *La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi dei dati personali del diritto particolare per la Chiesa Cattolica in Italia*, in *Ius Ecclesiae*, (XXXI), 2, 2019, pp. 427-448.

⁴⁶ Vale la pena sottolineare che per “buona fama” deve intendersi il giudizio positivo di cui ciascuno gode tra quanti lo conoscono circa la sua onestà, moralità e religiosità, mentre la “riservatezza” comprende il diritto alla propria intimità, “una sfera della vita privata entro la quale gli altri non possono né devono intervenire” (**L. CHIAPPETTA**, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, EDB, Bologna 1990, Vol I, p. 283). Sul tema: **A. SOLFERINO**, *I diritti fondamentali dei fedeli: il diritto alla buona fama e alla intimità* in R. BERTOLINO (a cura di), *Diritto per valori ed ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 375 ss.; **D. MOGAVERO**, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), p. 592 ss.; **R. TERRANOVA**, *Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato*, in *Dir. eccl.*, CXII, 2001, p. 307 ss.; **A. VITALONE**, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico. Il cives-fedelis e la disciplina della privacy*, in *Ius Ecclesiae*, 14, 2002, pp. 241-280; **D. TORNEAU**, *Le canon 220 et les droits fondamentaux a la bonne reputation et a la intimite*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI, 2014, p. 127 ss. Di recente: **J.P. SHOUPPE**, *Les droits à la bonne réputation à l’intimité et au respect des données à caractère personnel en droit canonique: avant et après l’entrée en vigueur du règlement UE 2016/679*, in *Ius Ecclesiae*, (XXXI), 2, 2019, pp. 403-426.



Con il Decreto, rivendicando il proprio diritto nativo di acquisire, conservare e utilizzare per i propri fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali, la Chiesa Cattolica ha, da un lato, rafforzato il predetto diritto alla luce delle “nuove esigenze emerse nel contesto culturale occidentale, di tutela della persona in riferimento ai dati che la riguardano”⁴⁷; dall’altro ha predisposto un sistema interno di protezione dei dati personali dei propri aderenti, dotandosi delle “idonee garanzie” richieste dalla legge italiana.

Dopo l’entrata in vigore del GDPR nel 2016, la C.E.I., nella sessione 21-24 maggio 2018, in riforma del precedente, ha adottato un nuovo Decreto. Il testo, in parte, riprende le fila del precedente Decreto del 20 ottobre 1999, n. 1285 e, in parte, aggiunge alcune modificazioni attuate alla luce delle norme comunitarie. Sin dalla sua prima lettura, infatti, il decreto si connota per una forte simmetria rispetto al GDPR evidenziata dalla riproposizione in ambito canonistico di buona parte delle sue norme⁴⁸.

È questo un esempio di come le confessioni religiose potrebbero intervenire per meglio “disegnare” un abito normativo a tutela dei diritti dei propri fedeli relativamente al trattamento dei dati personali.

⁴⁷ Le parole sono di **C. REDAELLI**, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla “privacy”*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 2, 1998, pp. 310-329.

⁴⁸ Tra queste possono segnalarsi l’art. 2 “Definizioni”, l’art. 3 “Principi”, l’art. 4 “Liceità del trattamento”, l’art. 5 “Condizioni per il consenso”, l’art. 6 “Informazioni per l’interessato”, l’art. 7 “Diritti dell’interessato”, l’art. 15 “Responsabile del trattamento”. Dell’originario schema rimangono invece alcune norme quali ad esempio l’art. 8 “Registri”, l’art. 9 “Archivi”, l’art. 10 “Elenchi e schedari”, l’art. 20 “Segreto d’ufficio” l’art. 21 “Funzione di vigilanza del Vescovo diocesano” e l’art. 23 “Risarcimento dei danni e sanzioni”.